



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

# REGIME VINCOLISTICO E ATTIVITÀ CONNESSE CON LA VITICOLTURA NELLA REGIONE CAMPANIA

Napoli, 24 gennaio 2025



*Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

# **REGIME VINCOLISTICO E ATTIVITÀ CONNESSE CON LA VITICOLTURA NELLA REGIONE CAMPANIA**

*Seminario tecnico*

## *Saluti*

*Nicola Caputo*

*Assessore Regionale all'Agricoltura*

*Gen. Ciro Lungo*

*Comandante Regione Carabinieri*

*Forestale Campania*

## *Introduzione*

*Giuseppe Rosario Mazzeo*

*Dirigente UOD Politica Agricola Comune*

## *Relatori*

*Col. Angelo Marciano*

*Comandante Reparto Carabinieri*

*Parco Nazionale del Vesuvio*

*Quadro normativo di riferimento e regime  
sanzionatorio*

*Sonia Colandrea*

*Funzionaria responsabile ufficio rapporti  
e accordi istituzionali SABAP NA-MET*

*Vincolo paesaggistico e archeologico e  
viticoltura: accordo tra Regione e  
Soprintendenze*

*Michele Magliocca*

*Funzionario UOD Zootecnia e Benessere Animale*

*Vincolo idrogeologico: Regio decreto n.  
3267/1923, L.R. n. 11/1996 e Regolamento  
regionale n. 3/20217*


*Spazio di dialogo aperto agli interventi dei partecipanti.*

*24 gennaio 2025 ore 9,30*

*Centro Direzionale Isola C5  
Piano terra*

REGIME VINCOLISTICO  
TERRITORIALI-AMBIENTALI  
ARCHEOLOGICI, IDROGEOLOGICI,  
FORESTALI, PAESAGGISTICI,  
NATURALISTICIE SPECIALI

**Col. Angelo Marciano**  
**Comandante Reparto Carabinieri**  
**Parco Nazionale del Vesuvio**



REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA

## PRINCIPI E VALORI COSTITUZIONALI

**Art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali))**

**Art. 32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Art. 41.** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **((alla salute, all'ambiente,))** alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **((e ambientali))**.

**Art. 117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, **nonché** dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

..... **s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

..... **governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.....**

## LA NATURA DEI VINCOLI

CONFORMATIVI: impongono limitazioni e restrizioni al libero godimento della proprietà, non comportano la perdita della proprietà e non danno diritto a nessun indennizzo.  
(es: *Vincoli paesaggistici, idrogeologici, naturalistici, catasto incendi boschivi, artistici, ecc* );

ESPROPIATIVI: sono finalizzati ad una successiva espropriazione e possono dare diritto a ricevere un indennizzo;

TEMPORANEI: sono limitati nel tempo o avere natura illimitata;

# LE LIMITAZIONI DEI VINCOLI

## ▶ ASSOLUTI

Qualora riguardano un'attività sia totalmente vietata.

es: allorché in un'area sia sottoposta ad una edificabilità assoluta

## ▶ RELATIVI

Necessaria la «**compatibilità ambientale**»

Le attività devono essere verificate dalla Pubblica Amministrazione antecedentemente lo svolgimento delle stesse, attraverso un procedimento di natura autorizzatoria.



# PRINCIPALI VINCOLI AMBIENTALI

## I Vincoli Ricognitivi

Essi discendono dalla ricognizione dei caratteri fisici del territorio, quindi sono intrinseci

➤ Es: vincolo idrogeologico, paesaggistico, naturalistici, catasto incendi boschivi,...).

# I Vincoli Conformativi

-Sono sovraordinati alle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

-Non comportano la perdita della proprietà, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive ai vari interventi che si intendono realizzare sul territorio (proprietà funzione);

- Non comportano indennizzi, non hanno scadenza temporale.

- Es: Vincoli sulla tutela di cose di interesse artistico, storico e monumentale;
- vincoli paesistici sulla protezione delle bellezze naturali;
- vincoli paesaggistici;
- vincoli idrogeologici;
- vincolo forestale; catasto soprassuoli percorsi da incendi;
- vincoli naturalistici vincoli del demanio fluviale;
- aereoportuale;
- rispetto fasce stradali, autostradali;
- campi magnetici,
- classificazione acustica

## Rientrano anche tra i vincoli CONFORMATIVI

i **vincoli ricognitivi**, cioè quelli che nascono dal riconoscimento di un valore o di un rischio attraverso un'azione di verifica.

ad es: legati alla tutela delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, alla tutela delle cose, immobili e mobili, d'interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, alla protezione delle bellezze naturali o alla tutela delle aree di particolare interesse ambientale);

i **vincoli urbanistici** cioè che importano una destinazione di contenuto specifico realizzabile ad iniziativa privata o promiscua (pubblico-privato) non finalizzati alla espropriazione,

Ad es: Pensiamo ad un'area che il piano regolatore destina alla realizzazione di un parco gioco per i bambini: non sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione perché tale destinazione è suscettibile di utilizzazione anche economica da parte del privato.

# I Vincoli Espropriativi

Tali vincoli incidono su beni determinati, ove la realizzazione di un'opera pubblica non può coesistere con la proprietà privata.

Si tratta quindi di vincoli preordinati alla successiva **espropriazione**.

L'atto ha validità 5 anni e entro tale termine deve necessariamente essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

- ▶ Il proprietario deve essere informato di
- ▶ almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale (nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica)
- ▶ o prima di altro atto che comporti la variante al piano urbanistico (esempio mediante conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o altri atti di natura territoriale).



# VINCOLO ARCHEOLOGICO

## DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

**Competenza:** Ministero della Cultura, Soprintendenze;

**Autorizzazione:** Nulla Osta Archeologico

Articoli d'interesse

**Art. 2** - Patrimonio culturale: beni culturali e beni paesaggistici

**Art. 21**- Interventi soggetti ad autorizzazione: interventi vari;

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente

**Art. 90** - Scoperte fortuite (... *Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale*).



# I PRINCIPALI VINCOLI AMBIENTALI

- **VINCOLI IDROGEOLOGICI**
  - **IL VINCOLO PAESAGGISTICO**
  - **IL VINCOLO FORESTALE**
  - **VINCOLI NATURALISTICI**
  - **ALTRE CATEGORIE DI VINCOLI**
- 

# VINCOLI IDROGEOLOGICI

Sono finalizzati ad assicurare un buon regime delle acque e specialmente a preservare la stabilità del territorio, di fronte ai pericoli di inondazioni, frane, smottamenti e altri eventi dannosi

**Competenza statale**, Ministero Ambiente, Autorità di Bacino;

**Competenza regionale**: vincolo idrogeologico, vincoli sulle opere della bonifica idraulica.

**Autorizzazioni**: Autorizzazione idrogeologica (*No svincolo*)- (L.R. 11/9996), Compatibilità idraulica, Nulla Osta Idraulico

. Istituito con

- R.D.L. 3267/1923 (legge Serpieri)
- Regolamento R.D. 1126/1926.

- Si basa sul presupposto del pericolo di un danno pubblico (art. 866 Codice Civile). *“Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di trasformazione di trasformazione di boschi in colture agrarie e terreni soggetti a periodica lavorazione possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”*

- A seguito della nascita delle Regioni, con DPR 11/1972 (art.11) e DPR 616/1977 (art. 66) la competenza è stata trasferita alle Regioni, pertanto ha perso la fattispecie della tutela penale.

- La Campania ne ha delegato l'attuazione alle Comunità Montane ed alle Province per i territori non classificati montani. La Città metropolitana in qualche caso ha delegato il Comune.

### **Territori vincolati per rischio Frane e Alluvioni**

- Vincoli derivanti dalla Legge 183/1989 (Difesa suolo), oggi trasfusa nella parte III del D.L.vo 152 /2006) Testo unico ambientale), che generano vincoli afferenti alla pianificazione dei Bacini idrografici, ed in particolare i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI): Accertamento della Compatibilità Idraulica.

Si fa riferimento a quattro classi di rischio:

R4 – MOLTO ELEVATO: cd Zona Rossa;

R3 - ELEVATO

R2 – MEDIO

R1 - MODERATO

Altre norme da considerare sono quelle che impongono divieti e/o limitazioni ai frontisti dei corsi d'acqua, a garanzia del buon regime delle acque, a norma in particolare degli articoli 95 e seguenti del Testo unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523/1904, che contiene "Norme di polizia idraulica".



# vincoli per la tutela delle acque

finalizzati alla loro tutela dagli agenti inquinanti, integrata con la tutela quantitativa delle risorse idriche, e ovviamente la loro disciplina dedica una peculiare attenzione alle acque destinate al consumo umano. Essi consistono in diverse limitazioni, sia assolute che relative, in parte legali ed in parte amministrative, che sono imposte all'interno di aree o zone variamente delimitate attorno alle risorse e ai corpi idrici oggetto di tutela.

- ▶ Piani di tutela delle acque, o comunque Piani Stralcio di settore dei Piani di Bacino

Nuovo impianto di castagneto da frutto: opere che non possono essere fatte



● ○ REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA



# IL VINCOLO PAESAGGISTICO

## DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

*Codice dei beni culturali e del paesaggio*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31**

**Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**

**Competenza statale**, Ministero della Cultura, Soprintendenze

**Competenza regionale**: per gli aspetti della valorizzazione e redazione del Piano paesaggistico

**Autorizzazioni**: Autorizzazione paesaggistica

*Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. (art. 131)*

- 
- **vincoli paesaggistici**, diretti alla conservazione di valori naturali, estetici e storico-culturali di particolare rilevanza all'interno di aree omogenee nelle quali questi valori hanno un percepibile significato identitario del territorio;
  - vincoli indiretti o di completamento per la **tutela dei beni culturali** che mirano a completare la tutela dei beni culturali immobili garantendo loro una protezione indiretta, mediante limitazioni costituite non sugli stessi immobili oggetto di tutela, bensì sulle aree e sugli immobili prossimi a questi. Tali limitazioni sono rivolte a impedire non soltanto che sia messa in pericolo l'integrità dei beni tutelati, ma pure che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

## Articoli del D.L.vo 42/2004 d'interesse

**Art. 136:** Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (*per esempio: singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali*)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale **singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;**

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, **inclusi i centri ed i nuclei storici;**

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

## Articoli del D.L.vo 42/2004 d'interesse

### **Art. 142** - Aree tutelate per legge

**1.** Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

## **Art. 146 –**

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, art. 142, 136, 143, c 1, lett. d), 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici

Autorizzazione paesaggistica:

Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire o altri titoli legittimanti l'intervento a farsi.

Ha validità di cinque anni

Non può essere rilasciato in sanatoria salvo casi di lieve entità

## **Art. 149:** Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) , non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste **indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g**, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

**Art. 181:** Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**1-bis.** La pena è della reclusione **da uno a quattro anni** qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

# IL VINCOLO FORESTALE

## DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF)  
**Legge Forestale Regionale n. 11/1996 e Regolamento n. 3/2017**

**Competenza statale**, Ministero agricoltura e cultura per gli aspetti della tutela

**Competenza regionale**: per gli aspetti produttivi

**Autorizzazioni**: Autorizzazione paesaggistica, Autorizzazione forestale

**I vincoli forestali** sono diretti alla protezione dei boschi, che consistono sia in limitazioni finalizzate alla difesa di terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di inerti e da ulteriori simili accidenti, sia alla conservazione del patrimonio boschivo in quanto tale, cioè in quanto bene insostituibile per la salubrità dell'ambiente, la qualità della vita e il mantenimento della biodiversità.

## ***Definizione giuridica di bosco (art.3, comma 3):***

*Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento;*

# Articoli del D.L.vo 34/2018 d'interesse

## Art. 4 - Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, (..ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
  - b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (.. art. 54 del RDL 3267/1923, tali boschi non possono essere trasformati in coltura agraria);
  - c) i nuovi boschi creati;
  - d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva;
  - e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
  - f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza.
2. Ai boschi di sughera di cui alla [legge 18 luglio 1956, n. 759](#),

## Art. 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciolieti e i castagneti da frutto, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera k\), del regolamento \(UE\) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#);

c) gli spazi verdi urbani ([decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#)), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#).

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli [articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

- a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;
- b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

## *Disciplina della trasformazione del bosco ed opere compensative (art. 8)*

Ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione arborea forestale e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, come definita all'art. 7, costituisce trasformazione del bosco.

La eliminazione permanente della vegetazione arborea ed arbustiva del bosco non è mai consentita senza apposita autorizzazione e senza la realizzazione di opere compensative e non deve mai comportare un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa di recepimento interna.

L'autorizzazione rimane comunque sempre vincolata alla sua valutazione paesaggistica, alla compatibilità idrogeologica, Nulla Osta Parco, Valutazione incidenza.

### - La Trasformazione:

- E' a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione;
- Le opere compensative vanno dal rimboschimento di una superficie equivalente in altra località ad opere di miglioramento e restauro di boschi esistenti, nonché del paesaggio in ambito rurale, periurbano e urbano, opere di difesa idraulica e di prevenzione degli incendi boschivi e rischi naturali ed antropici;
- È prevista la possibilità di compensare mediante un versamento di una somma di danaro che le Regioni destinano ad interventi di tutela forestale.

# Opere compensative:

4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della [direttiva 2004/35/CE](#), possono essere realizzate con opere e servizi di:

- a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
- b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della [direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999](#). I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
- c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
- d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
- e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4

Con D. M. del MASAF del 7 ottobre 2020 sono state emanate le linee guida per la trasformazione forestale che prevedono criteri minimi nazionali per gli interventi di esclusione dall'obbligo di compensazione per:

- il ripristino di *habitat* di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, Parchi nazionali, Parchi naturali e riserve o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;
- aree di interfaccia urbano/rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio;
- aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiore a 2000 mq a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- quando richieste da un imprenditore agricolo per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse;
- il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico-artistico;
- L'interessamento di una superficie forestale inferiore a 1000 mq;
- La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto a condizione che la castanicoltura ivi realizzata non cessi prima di 10 anni.
- la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta agli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigente.

# Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

## Art. 10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco

- **non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.**
- È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
- In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
- **Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco.**
- **È inoltre vietata per dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

**Sono vietate per cinque anni**, sui predetti soprassuoli:

- le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

**Sono altresì vietati per dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il pascolo e la caccia;

**E' vietata, per tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

## CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDIO

I comuni provvedono, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

*((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche))*

. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.

# VINCOLI NATURALISTICI

**LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394**

Legge quadro sulle aree protette

**Competenza:** Ministero dell'ambiente, Enti Gestori (Parco nazionale, Riserva statale);

**Competenze regionali:** Parco regionale, Riserva regionale, Ente Gestore del SIC, ZSC, ZPS.

**Autorizzazione:** Nulla Osta/Autorizzazione Parco e Riserva, Valutazione incidenza ambientale (VIncA)

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

## I vincoli naturalistici

sono rivolti alla tutela di valori naturalistici, ecologici, geologici, biologici ed estetici ma anche, in diverse ipotesi (sì pensati essenzialmente ai parchi), antropologici e storico-culturali, all'interno di porzioni di territorio, variamente estese e delimitate, nelle quali detti valori sono particolarmente diffusi e rilevanti;

**LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 –**  
Legge quadro sulle aree protette

Articoli d'interesse

**Art. 1 - Finalità e ambito della legge**

1. La presente legge, in attuazione degli [articoli 9](#) e [32 della Costituzione](#) e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

## Art. 2

### Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.  
Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

## Art. 11

### Regolamento del parco

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo- pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

### **Art. 13**

#### Nulla Osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

# Rete Natura 2000

La rete Natura 2000 è il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. E' costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS)

**Direttiva 92/43/CEE "Habitat "** per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

**Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"** concernente la conservazione degli uccelli selvatici

In Italia, i **SIC, le ZSC e le ZPS** coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e circa il 6,5% di quello marino.

Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo **[http://ec.europa.eu/environment/nature/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm)**.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Disciplina la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Articoli d'interesse

## Art. 1

### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla [direttiva 92/43/CEE](#) "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

## **Art. 4 -**

### Misure di conservazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ***assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria;*** opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , ***sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;***  
adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

## **Art. 5**

### Valutazione di incidenza

- 1.** Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
- 2.** I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
- 3.** I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996](#), e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

## **Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017**

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

**Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.**

## **Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021**

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E  
AUTORIZ AMB U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

**RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE  
"HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4". AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER  
L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA**

## **D.G.R. n. 229 del 15/05/2024**

**"Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza"**

## ALTRE CATEGORIE DI VINCOLI

**Competenze:** Comunali...

**Autorizzazioni:** Permesso di costruire (DPR 380/2001)

I vincoli alla proprietà privata, imposti dalla pubblica autorità, possono essere ripartiti in diverse categorie a seconda della fonte normativa che li prevede, della loro durata e della possibilità o meno di edificare.

In relazione alla fonte si hanno:

**vincoli urbanistici**, cioè i vincoli costituiti ed introdotti dagli strumenti urbanistici (ed esempio le aree da destinare ad opere pubbliche);

**vincoli speciali**, cioè i vincoli per i quali lo strumento urbanistico opera una attività di ricognizione senza produrre effetti costitutivi, in quanto trovano fondamento in testi normativi diversi da quelli che disciplinano l'attività urbanistica (quali ad esempio i vincoli ambientali; v. paragrafo Cosa sono i vincoli ambientali).

In relazione alla durata si hanno:

**vincoli temporanei**, cioè quelli che preludono all'espropriazione (v. paragrafo Cosa sono i vincoli espropriativi) o altri vincoli che, seppur non preordinati all'esproprio, hanno efficacia limitata alla durata dello strumento urbanistico che li prevede;

**vincoli illimitati**, cioè quei vincoli di durata indeterminata non compresi nella precedente categoria e che hanno una tipologia non omogenea, potendo essere costituiti da leggi urbanistiche (come l'obbligo di rispetto delle distanze dalle strade), così come quelli derivanti dalla natura dei luoghi (vincoli paesistici ed architettonici) o dalla vicinanza con opere pubbliche o con beni pubblici (aree di rispetto cimiteriale, boschivo, marittimo ecc.).

In relazione alla possibilità di edificare si hanno:

**vincoli di tutela**, cioè i vincoli che non determinano la totale inedificabilità dell'area, ma incidono nel prevedere una specifica funzione di valutazione della compatibilità dell'intervento progettato con le caratteristiche dell'area oggetto di tutela (es. i vincoli monumentali ed artistici, i vincoli paesistici ecc.);

**vincoli di inedificabilità** cioè quelli che comportano un divieto non rimovibile di edificare (possono essere previsti nei piani paesistici, per talune parti del territorio).

## Quando spetta l'indennizzo al proprietario

- Nei casi di vincoli conformativi
- Nei casi di vincoli espropriativi il proprietario non ha diritto a ricevere un indennizzo quando viene posto sul bene un vincolo preordinato all'espropriazione; questo perché il proprietario sarà ristorato della perdita quando la subirà definitivamente (a seguito cioè del **decreto di esproprio**).

La situazione cambia quando il vincolo preordinato all'esproprio non si tramuta in **dichiarazione di pubblica utilità**. Inizialmente, anche in questi casi il proprietario non aveva diritto a nessun indennizzo ma, grazie all'importante pronuncia della Corte Costituzionale del 1968, la pubblica amministrazione è ora tenuta ad indennizzare il proprietario se impone questi vincoli senza la definizione di un tempo limitato. La decisione è corretta poiché, altrimenti, il proprietario poteva vedere totalmente compromesso il suo diritto di proprietà senza certezza dei termini, venendo così a costituirsi quella situazione di fatto che era nota come **"espropriazione anomala"**. Successivamente, la legge si è conformata a questa importante pronuncia, stabilendo che la durata massima dei vincoli preordinati all'esproprio è di cinque anni e che il vincolo decade se non si provvede ad effettuare la dichiarazione di pubblica utilità.

Per analogia, il proprietario deve essere indennizzato se l'autorità pubblica rinnova, alla scadenza dei cinque anni, il vincolo preordinato all'esproprio.

La stessa Corte Costituzionale ha puntualizzato che dei vincoli espropriativi fanno parte altresì quelle limitazioni del diritto di proprietà, che, seppur non preordinate all'espropriazione e non incidendo quindi sulla titolarità del bene, vengono ad incidere profondamente, a titolo particolare, sul contenuto del diritto di proprietà, così da privarlo di quelle che sono le sue prerogative minime essenziali in un determinato momento storico.

## **Vincoli temporanei su aziende**

Il codice civile stabilisce che l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e quelle agricole.

Questi vincoli temporanei hanno carattere eccezionale e sono adottati per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili e nei casi in cui vi siano leggi speciali che la prevedono.

## **USI CIVICI**

L'uso civico è un diritto che spetta ai membri di una collettività delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività stessa, in modo indiviso, ovvero a terzi privati.

Il diritto in questione trova esplicazione per il tramite dell'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività. I diritti di godimento più diffusi afferiscono all'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (cioè il diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, mentre il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

*Si ringrazia per la cortese attenzione*  
*Col. Angelo Marciano*  
*cell. 3387812112*



# REGIME VINCOLISTICO E ATTIVITÀ CONNESSE CON LA VITICOLTURA NELLA REGIONE CAMPANIA

## Tutela culturale e paesaggistica nel contesto della viticoltura della Regione Campania

*Accordo tra Regione e Soprintendenze*

***Sonia Colandrea***

*Funzionaria responsabile Ufficio rapporti e accordi istituzionali SABAP NA-MET*



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA  
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E PAESAGGIO  
PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Marca  
da bollo  
da € 16,00  
CTU Esenti

**Richiesta certificazione**  
(Ogni singola richiesta non può contenere più di 5 particelle terreni o fabbricati)  
**Certificato *esistenza vincoli* ai sensi del D.Lgs. 22.1.2014 n.42**

Relativo all'immobile sito nel COMUNE di					
Denominato					
Sito in (indirizzo dell'immobile)					
Identificato in catasto al N.C.E.U.	Sez.	Foglio	Pl.lla/e	Sub	
Identificato in catasto al N.C.T.	Foglio		Pl.lla/e		

Si allega

Copia Documento di riconoscimento (sampe) ed eventuale delega/conferimento
Estratto del foglio di mappa del N.C.E.U. e del N.C.T. (VAX)
Visura catastale storica
Planimetria catastale storica e attuale

Il Richiedente, in qualità di:

Nome e cognome	
Nato/a	il
residente a	
indirizzo residenza	
recapiti telefonici	
Indirizzo dove si chiede sia inviata la certificazione richiesta	
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)	

Luogo e data

Firma del richiedente  
(firma per esteso e leggibile)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L' AREA METROPOLITANA DI NAPOLI  
Piazza Pubblico 1 (Palazzo Reale) - 80132 - Napoli  
Tel. 081.5808314 (segreteria, Soprintendente) - Ufficio vincoli tel. 081.5808241  
E-mail: [abate-mc-met@cultura.gov.it](mailto:abate-mc-met@cultura.gov.it) PEC: [abate-mc-met@pec.cultura.gov.it](mailto:abate-mc-met@pec.cultura.gov.it)

# ACCORDO EX ART. 15 L. 241 DEL 1990

**29/11/2024:**

sottoscrizione accordo tra le **Soprintendenze Area Metropolitana di Napoli, Sabap Caserta e Benevento e Sabap Salerno e Avellino** con la **Regione Campania** finalizzato al rilascio del nullaosta per le operazioni di impianto di **superfici vitate**:

**<https://sabapmetropolitanana.cultura.gov.it/accordo-vigneti-2024/>**

# *Tutela dei beni culturali*

Aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 per particolare interesse archeologico o storico-artistico: deve essere inviata alla Soprintendenza una richiesta di autorizzazione per "opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali" ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs 42/2004

Esigenze di tutela archeologica (strumenti urbanistici vigenti o comunque dei dati agli atti delle Soprintendenze e/o degli esiti delle ricerche note nella letteratura scientifica), alla Soprintendenza deve essere richiesto rilascio di nulla osta archeologico, per il quale si intenderà automaticamente prescritta l'assistenza archeologica in corso d'opera.

<p><b>Tipo di intervento</b></p>	<p><b>In presenza di un provvedimento di vincolo archeologico - Parte II del D.Lgs. n. 42/2004</b></p>	<p><b>Zone ad alta densità archeologica prive di provvedimento di vincolo ministeriale</b></p>
<p><b>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto sulla stessa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</b></p>	<p><b>Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con prescrizione archeologica di assistenza in corso d'opera</b></p>	<p><b>Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera</b></p>
<p><b>Estirpazione finalizzata al reimpianto di un vigneto su diversa particella catastale con o senza modifica della forma di allevamento</b></p>	<p><b>Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 con possibilità di prescrivere saggi archeologici e/o assistenza in corso d'opera</b></p>	<p><b>Nulla osta archeologico con prescrizione di assistenza in corso d'opera</b></p>
<p><b>Impianto vigneto ex-novo su seminativo o altra destinazione</b></p>		

## *Tutela paesaggistica*

*Aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 (ai sensi degli artt. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"; 142, "Aree tutelate per legge"), o a quelle specificamente previste dai piani urbanistici e/o paesaggistici e/o Paesistici in vigore sul territorio...*

	Tipo di intervento	Procedura		
		In presenza piano paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse paesaggistico senza piano (vincolo ex lege in forza dell'art. 142)	Aree di notevole interesse pubblico (art. 136)
A	<u>Estirpazione</u> finalizzata al <u>reimpianto</u> di un vigneto sulla <u>stessa particella</u> catastale con o senza modifica della forma di allevamento	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
B	<u>Estirpazione</u> finalizzata al <u>reimpianto</u> di un vigneto su <u>diversa particella</u> catastale insistenti sul <u>medesimo corpo agricolo aziendale</u> con o senza modifica della forma di allevamento	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma lett. b) D.lgs 42/2004	Art. 149 comma 1 lett. b) D.lgs 42/2004
C	<u>Estirpazione</u> finalizzata al <u>reimpianto</u> di un vigneto su <u>diversa particella</u> catastale con o senza modifica della forma di allevamento o <u>impianto ex novo</u> su seminativo o altra destinazione agricola	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art.3 all. B	l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata D.P.R. 31/2017 art 3 all. B

- Intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) o semplificata (artt. 8 sgg. del DPR n. 31/2017), il proponente deve trasmettere alla Regione o al Comune delegato la relativa istanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004, trattandosi di "interventi inerenti l'esercizio di **attività agro-silvo-pastorali** che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio", si potrà procedere senza preventiva autorizzazione.

*Grazie per l'attenzione.....*

*Michele Magliocca*

*Funzionario UOD Zootecnia e Benessere Animale*

*Vincolo idrogeologico: Regio decreto n.  
3267/1923, L.R. n. 11/1996 e Regolamento  
regionale n. 3/20217*

# VINCOLO IDROGEOLOGICO

Breve e rapida rassegna normativa

## Riferimenti normativi statali

RDL 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

RD 1126/1926 (Regolamento di attuazione RD 3267/1923)

Codice civile - Artt. 866-867

DPR 616/1977 Art. 69 – Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di sistemazione e conservazione idrogeologica, manutenzione forestale e boschiva, nonché quelle relative alla determinazione del vincolo idrogeologico

D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 – Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.



# VINCOLO IDROGEOLOGICO

## La tutela idrogeologica.

Il dato di partenza è la fragilità intrinseca del nostro paese che già negli anni successivi alla riunificazione portò alla presentazione di numerosi disegni di legge per l'emanazione di una legge generale forestale: questi sforzi parlamentari confluirono poi nel tutt'ora vigente R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, meglio noto come "legge Serpieri", titolata "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*", legge erroneamente liquidata come di valenza solo settoriale e che si rivela – invece - di grande importanza, per la prima volta, in virtù del dettato della legge, veniva individuato un sistema organico di limitazioni alla proprietà privata per ragioni di interesse pubblico.

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923, sottopone a "vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1).



## VINCOLO IDROGEOLOGICO

Questo concetto si rinviene nell'art. 866 secondo cui *"i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"* (primo comma). Inoltre, si prevede una tutela dei beni *"che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti"* (terzo comma).

Qui si coglie un frasario del tutto analogo al disposto dell'art. 17 della "legge Serpieri" ma si coglie anche un salto di qualità rispetto a vent'anni prima perché non si parla più solo di boschi o foreste ma di terreni in generale. Si tratta di una norma emblematica della scelta operata: lo Stato viene a perdere quel ruolo di «neutralità» rispetto alla proprietà ereditato dal passato e interviene direttamente, interessandosi, al contrario di quanto accadeva in precedenza, delle possibili utilizzazioni dei beni, che assumono, nel quadro dei beni privati, un aspetto peculiare *"sì da meritare ad essi l'inquadramento nella categoria dei beni privati d'interesse pubblico, da tener differenziata da quella degli altri beni privati"*.

Seminario Tecnico 24 gennaio 2025 – Napoli Centro Direzionale Isola C/5




# VINCOLO IDROGEOLOGICO

## La tutela idrogeologica.

Fino alla fine degli anni ottanta del secondo scorso il governo del settore rimane duraturo secondo l'assetto tracciato dal R.D. n. 3267 del 1923 che, a livello di legislazione statale, resta l'unica normativa in materia di difesa idrogeologica

Nel 1989, nell'ambito della legge – quadro di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183), poi abrogata e contenuta nel D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), **viene introdotta la figura del piano di bacino** la quale assegna a detta pianificazione la possibilità di introdurre autonomi vincoli di tutela “in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici”; si tratta dei c.d. vincoli di piano di bacino;




# VINCOLO IDROGEOLOGICO

## Vincoli idrogeologici in senso stretto e vincoli di assetto idrogeologico

In tal modo viene, quindi, introdotta dal legislatore una nuova tipologia di vincoli concernenti l'assetto idrogeologico del territorio che si aggiunge a quella di cui al R.D. n 3267 del 1923: nel linguaggio "gergale" degli specialisti si è soliti nominare questi ultimi come **vincoli idrogeologici in senso stretto** ed i **primi come vincoli di assetto idrogeologico**



Essi, pur avendo un oggetto sostanzialmente simile a quelli di cui alla "legge Serpieri" (nel senso che entrambi possono essere inquadrati all'interno della difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico), si differenziano essenzialmente da questi ultimi per la diversa modalità di imposizione: **un vincolo puntuale (conseguente ad un procedimento ad hoc)** nel caso di tutela idrogeologica di cui al R.D. del 1923 e **uno strumento programmatico** nel caso dei vincoli di piano.



# VINCOLO IDROGEOLOGICO

## Vincoli idrogeologici in senso stretto e vincoli di assetto idrogeologico

Inoltre, a differenza dei vincoli idrogeologici, per i quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione (art. 7 del R.D. n. 3267 del 1923), un tale obbligo non è riscontrabile in relazione alle prescrizioni della pianificazione di bacino, per la quale non vi è una attività di controllo da parte di una amministrazione preposta a ciò deputata, tenuta a valutare la compatibilità dell'intervento richiesto attraverso il rilascio di uno specifico parere o nulla osta; in tale eventualità, infatti, la ponderazione dell'osservanza delle previsioni di specie viene lasciata alle diverse amministrazioni volta a volta competenti in ordine al rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori inerenti gli interventi di trasformazione del suolo richiesti caso per caso.



# VINCOLO IDROGEOLOGICO

## **Riferimenti normativi regionali**


Il citato D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche all'art. 61, comma 5 – assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

**Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.**

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo".

**Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3**

"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"



## Cos'è il vincolo idrogeologico?

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", tuttora in vigore, **sottopone a "vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1).**

Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.

**Il vincolo idrogeologico dunque concerne terreni di qualunque natura e destinazione, ma è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate. Occorre evidenziare al riguardo che il vincolo idrogeologico non coincide con quello boschivo o forestale, sempre disciplinato in origine dal R.D.L. n.3267/1923.**

Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).


Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall'art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare **la competenza al rilascio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo, delegandola alle CC. MM e alle Province.**



## Natura e effetti del vincolo idrogeologico

Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo "conformativo" della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio) e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc.

Il vincolo idrogeologico non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.



# Natura e effetti del vincolo idrogeologico

## Raccordo con la normativa edilizia

La Legge 221/2015 cd. "Green Economy" ha inserito la tutela dell'assetto idrogeologico nell'ambito del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia", raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.).

In particolare sono state apportate una serie di modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e cioè:

- spetta allo Sportello unico per l'edilizia (art. 5) anche l'acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico;
- l'esecuzione degli interventi ricompresi nell'attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art. 6-bis) devono comunque rispettare – oltre alle normative in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio – anche le norme sulla tutela idrogeologica e di conseguenza l'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 20, comma 8);
- gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell'assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell'autorità competente (artt. 22 e 23).

IMPOSTA DI BOLLO <small>(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 542: Disegno dell'imposta di bollo. - Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 292 del 11 novembre 1972)</small>	All'ENTE DELEGATO: <small>(Comunità Montana, Amministrazione Provinciale, Città Metropolitana di Napoli)</small>
<b>OGGETTO:</b> L.R. 11/1996 – Regolamento di attuazione n. 3/2017, artt. 143, 145, 158, 166 <b>Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico</b> (Mutamento della destinazione d'uso di terreno vincolato non boscato)	
<b>RICHIEDENTE</b>	
Il/la sottoscritto/a _____	
Nato/a a _____	Il ____ / ____ / ____
Residente a _____	Via/Piazza _____ n. _____
In qualità di: <i>(barrare la voce che interessa)</i> ____ legale rappresentante/delegato/Sindaco pro tempore dell'Ente/Comune di: _____ <small>(se trattasi di soggetto pubblico)</small> ____ proprietario ____ possessore in virtù del seguente titolo _____	
Telefono _____ cell. _____	Fax _____
E-mail o PEC _____ @ _____	
<small>Al sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 (di seguito indicato come <b>Regolamento</b>), artt. 143, 145, 158 e 166</small>	
<b>CHIEDE</b>	
<small>il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, alla L.R. 11/1996 e al Regolamento per l'esecuzione dei seguenti lavori:</small>	
_____	
_____	
_____	
_____	

## Natura e effetti del vincolo idrogeologico

Ma cosa obbliga le Regione a dettare norme sull'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ?

L'art. 19 del RD 1126/1926 «Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.» che l'ente preposto debba dettare tutta una serie di prescrizioni di massima e di polizia forestale, determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici, atte a preservare l'ambiente fisico tutelato . In particolare sopra tutto esse devono stabilire:

**Norme per la gestione dei boschi ( turni – periodi - numero matricine – disposizioni per la rinnovazione del bosco – prevenzione incendi boschivi – norme per l'esbosco dei prodotti legnosi – norme per gli scavi ed estrazione di ceppaie ecc. )**

**Norme per la gestione dei terreni pascolivi e cespugliati**

**Norme per la gestione dei terreni nudi e saldi (le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque)**

**Norme per i terreni a coltura agraria ( modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui al punto precedente).**

# PROCEDURE E COMPETENZE

*L.R. 11/96 - ART. 23 - Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*

Nei terreni e nei boschi, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14.

L'art. 3 del R.R. n°3/2017 conferisce le funzioni agli Enti delegati presso i quali sono costituiti gli Sportelli Unici delle Attività Forestali – S.U.A.F., al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e dare trasparenza alle attività di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi forestali.

Qualora l'Ente delegato territorialmente competente non abbia nel proprio organico risorse con adeguata professionalità, per l'istruttoria dei procedimenti e atti a contenuto tecnico di cui alle procedure del presente Regolamento può avvalersi della Struttura Regionale Territoriale competente, facendone espressa richiesta allo stesso e previa ratifica di specifici accordi.

Al Titolo V VINCOLO IDROGEOLOGICO: NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE (da art. 141 a 166) sono disciplinate le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici

Con DRD n° 156 del 01/08/2022 è stata approvata la nuova modulistica comprensiva della documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione e/o comunicazioni per l'esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è stata definita nel Regolamento regionale n° 3/2017

Modelli dal n°12 al 18

## Modulistica per il vincolo idrogeologico - DRD 156/2022

---	Dichiarazione d'inizio lavori (1)	Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori (2)	Richiesta autorizzazione in sanatoria ai fini del Vincolo idrogeologico (3)	Trasformazione dei boschi (4)	Trasformazione dei boschi - Altri interventi (5)	Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco e autorizzazione per il loro ripristino
Riferimento	Artt. 143, 158, 163, 164	Artt. 143, 145, 158, 166	Artt. 143, 146	Art. 153	Art. 153 comma 4	art. 156 comma 1	Art. 154.bis, D.Interm. 12/8/2021, n. 365201
Tipo di richiesta	Dichiarazione	Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione
Modelli n.	12	13	14	15	16	17	18

### note

1. Mutamento di destinazione d'uso di terreno vincolato non boscato.
2. Mutamento di destinazione d'uso di terreno vincolato non boscato.
3. Interruzione dei termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi e autorizzazione in sanatoria.
4. Mutamento di destinazione d'uso: eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018.
5. Ricostituzione del bosco con taglio di piante, estirpazione delle ceppaie, reimpianto, sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. Rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

La trasformazione dei "terreni saldi" o dei boschi, ai sensi della disciplina forestale, comprende ogni tipo di intervento che, per le caratteristiche proprie o per la natura dei mezzi usati, sia capace di produrre sulla saldezza dei terreni vincolati effetti analoghi alle operazioni di trasformazione agraria, giacché il concetto di "disboscamento", che la legislazione forestale assume a presupposto del potere autorizzatorio, conferito agli organi cui spetta assicurare l'osservanza dei vincoli idrogeologici, individua una fattispecie a contenuto aperto, caratterizzata dagli effetti finali prodotti dalle attività esercitate su beni di peculiare rilievo pubblico, alla cui tutela il vincolo è preordinato.

Quindi si capisce che qualsiasi trasformazione o uso di un terreno vincolato bisogna almeno di una valutazione finalizzata ad un esame dei possibili effetti sulla natura del bene tutelato



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Valutazione progetti dal punto di vista idrogeologico

E' necessario che le nuove opere vengano realizzate senza incrementare il rischio geologico.

I fenomeni di naturali di dissesto determinano la **pericolosità idrogeologica**, e in base ai beni **esposti** e alla loro **vulnerabilità** comportano un differente **rischio**.

Nel realizzare nuove opere, e in particolare quelle con una importante valenza infrastrutturale, **è necessario sia evitare che queste provochino nuovi fenomeni di dissesto indotti, sia impedire che le nuove opere esposte siano vulnerabili.**

A tal fine , nell'ambito dei disposti di legge vigenti, l'istruttoria è mirata a verificare che i progetti proposti ad autorizzazioni e pareri soddisfino tali requisiti. In particolare, i pareri geologici nell'ambito delle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazioni per il vincolo idrogeologico verificano che gli interventi previsti non impattino negativamente sull'assetto idrogeologico locale.



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

**Terreno agricolo:** terreno destinato a colture agrarie che è stato coltivato o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi anni (terreni soggetti a periodica lavorazione )

Nei terreni soggetti a periodica lavorazione **sono consentite :**

- le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura ecc. l'impianto di boschi, alberature e siepi e tutti gli interventi di forestazione in genere, da realizzarsi attraverso le sole operazioni di scavo di buche e messa a dimora di piante o mediante lavorazioni localizzate anche in terreni saldi;
- nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura, l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno non superiori a 50 centimetri di profondità;
- messa in posa di pali per pergolati e strutture protettive per le colture agricole, le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili,



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

**Sono soggette a Dichiarazione le seguenti opere:**

- *i livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 metri;*
- *palificate e le grate, eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;*
- *nei terreni non boscati, non saldi e in attualità di coltura l'espianto di precedenti colture arboree agricole specializzate, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali o agricole effettuati con metodi di lavorazione andanti che riguardano strati di terreno superiori a 50 cm di profondità con il limite di 80 cm di profondità per **interventi in zone acclivi**;*



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### **Lavorazione del terreno in zone acclivi**

1. Le aree con una pendenza media superiore al 25 per cento sono definite acclivi.
2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ed assicurando la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.

**In ogni caso, la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:**

**a. la profondità di lavorazione:**

- 1) fino a 50 cm è liberamente consentita ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera p.ter);
- 2) tra 50 e 80 cm è soggetta dichiarazione ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera s.bis);
- 3) oltre 80 cm è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 166, comma 1, lettera d);



# Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

Seminario **Tecnico 24 gennaio 2025** – Napoli Centro Direzionale Isola C/5

**Terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e terreno saldo\***

*\*Terreni saldi: sono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che, da almeno 10 anni, non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni a fini agricoli e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'articolo 18 del presente Regolamento*

Art. 156 del R.R. 3/2017 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente con osservanza delle seguenti prescrizioni

- Il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali, da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;



# Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

Seminario **Tecnico 24 gennaio 2025** – Napoli Centro Direzionale Isola C/5

*segue*

- deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco;
- Su pendici con valori di pendenza superiori al 25% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione agraria, che interrompano la continuità del versante;
- È vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.
- **Nei terreni saldi è consentito il** rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno.



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

Si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018 cioè ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1.

*Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali quali i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.*



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

Boschi


Boschi di neoformazione art. 154 del RR 3/2017

Terreni soggetti a vincolo di rimboschimento

***Per le materie di esclusiva competenza dello Stato, per le trasformazioni dei boschi è adottata la definizione di bosco di cui agli articoli 3, comma 3, e 4 del D.lgs. n. 34/2018***

*Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.*


**D. Interm. 12/08/2021 - Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali**



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

**La trasformazione del bosco è vietata** (art. 153, comma 2 del R.R. n°3/2017), fatte **salve** le **autorizzazioni** rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e *delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali*, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.




## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

La trasformazione dei boschi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6 del R.R. n°3/2017.

Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

Boschi di neoformazione art. 154 del RR 3/2017


Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli arborei aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati da processi artificiali o naturali (disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni prima utilizzati a pascolo o a *coltivazioni agrarie in qualsiasi stadio di sviluppo con larghezza media superiore al 20 metri* e aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento.

La trasformazione delle formazioni di cui sopra, ferma restando la tutela idrogeologica e le prescrizioni dell'eventuale P.G.F. vigente, è soggetta ad autorizzazione ed è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

- a. il riequilibrio vegetazionale del territorio, ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;
- b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
- c. il recupero all'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.

**D. Interm. 12/08/2021 - Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali**



## Interazioni tra vincolo idrogeologico e attività agricole e forestali

### Trasformazione dei boschi

Terreni soggetti a vincolo di rimboschimento

*I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti, non possono essere trasformati e non può esserne mutata la relativa destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.*

*ART. 16 L.R. 11/96 - Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno*

1. I proprietari interessati, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni.

2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

**Art. 54. RD 3257/1923** — Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la cultura agraria

